

# Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
<b>5830 R1</b>	11 gennaio 2007	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa parlamentare 29 maggio 2006 presentata nella forma elaborata da Giovanni Jelmini per la modifica degli art. 26 e 32 della legge sull'esercizio dei diritti politici (voto per corrispondenza generalizzato)**

**(v. messaggio 12 settembre 2006 n. 5830)**

## L'INIZIATIVA

Il 29 maggio 2006 il deputato popolare democratico in Gran Consiglio Giovanni Jelmini ha presentato nella forma elaborata un'iniziativa parlamentare chiedente l'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato a tutte le elezioni cantonali e comunali e segnatamente la modifica degli art. 26 e 32 della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

I motivi che hanno spinto il deputato popolare democratico a presentare l'iniziativa in esame stanno nel fatto che, dopo che il Gran Consiglio ha proposto l'estensione del voto per corrispondenza generalizzato a tutte le votazioni, i cittadini del Cantone Ticino hanno ampiamente usufruito di questa agevolazione, tanto che nelle ultime votazioni la percentuale dei ticinesi che hanno votato per corrispondenza ha superato quella di coloro che si sono recati al seggio. È evidente quindi, e ciò anche alla luce di alcuni dati statistici che l'iniziativista ha presentato con l'iniziativa ed ai quali ci si può tranquillamente rimandare, che la tendenza degli elettori è quella di votare per corrispondenza piuttosto che di recarsi al seggio.

Oltre a ciò il deputato Giovanni Jelmini fa notare con la sua iniziativa che, dopo che il Parlamento cantonale ha modificato l'art 37 LEDP, concedendo all'elettore la possibilità di esprimere la propria preferenza oltre che per una lista prescelta anche a singoli candidati senza dare il voto ad una lista (lista senza intestazione), già a partire dalle prossime elezioni il numero massimo dei voti preferenziali sarà equivalente al numero dei seggi da attribuire, cosa che provocherà sicuramente un aumento dei tempi di permanenza ai seggi elettorali, di modo che, questa nuova possibilità data agli elettori ticinesi di esprimere il proprio voto, impone per motivi di semplice praticità l'estensione del diritto di voto per corrispondenza generalizzato anche alle elezioni cantonali e comunali.

## IL VOTO PER CORRISPONDENZA

L'art. 5 della Legge federale sui diritti politici (LDP) disciplina i principi per l'espressione del voto, laddove, al terzo capoverso, sancisce che *"il votante esprime personalmente il suo voto deponendo la scheda nell'urna o votando per corrispondenza"*. La legge federale prescrive altresì che i Cantoni devono provvedere per una procedura semplice del voto per corrispondenza. Ne viene che, ad unica eccezione del nostro Cantone, negli altri

Cantoni le limitazioni per l'esercizio del voto per corrispondenza sono state eliminate e l'ammissibilità del voto per corrispondenza generalizzato per le elezioni e votazioni federali, cantonali e comunali è divenuta la regola.

Pur non avendo ancora introdotto il voto per corrispondenza generalizzato, in Ticino non è la prima volta che se ne discute. Anzi, anche in questa legislatura che volge al termine se ne è ampiamente dibattuto (cfr. messaggi n. 5441 e 5621 e relativi rapporti ai quali ci si può tranquillamente rimandare per la dettagliata cronistoria ivi riportata). Basti solo ricordare che negli ultimi anni si è dapprima proceduto a concedere la facoltà di votare per corrispondenza ai cittadini residenti in altri Cantoni o all'estero ma domiciliati in Ticino, che il 26 settembre 2004 si è tenuta anche in Ticino la prima votazione federale con il voto per corrispondenza generalizzato e che, proprio a seguito dell'elevato numero di elettori che ha votato per corrispondenza il 26 settembre 2004, il Consiglio di Stato ha proposto con il Messaggio n. 5621 del 25 gennaio 2005 di estendere la facoltà di votare per corrispondenza anche a tutte le votazioni cantonali e comunali.

## **I LAVORI COMMISSIONALI**

La scrivente Commissione si è riunita per la trattazione dell'iniziativa in rassegna il 14 settembre 2006, il 26 ottobre 2006 e il 16 novembre 2006. Nella seduta del 14 settembre la Commissione si è chiaramente espressa a favore dell'iniziativa. Tuttavia nelle sedute successive si sono posti alcuni problemi circa l'opportunità dell'entrata in vigore delle modifiche legislative proposte. Infatti alcuni commissari si sono detti scettici e finanche contrari ad un'entrata in vigore già per le prossime elezioni cantonali dell'aprile 2007, indicando a suffragio delle proprie tesi che non è mai opportuno modificare leggi elettorali a scadenza di mandato. Altri, invece, hanno ribadito che la Commissione deve rispondere alle attese del plenum, ovvero sia l'elaborazione di quanto le viene chiesto nei tempi più brevi possibili, spettando invece al plenum il compito di statuire sull'entrata in vigore. Dopo approfondita discussione la Commissione, considerata la sincera volontà di rendere più semplice l'esercizio del diritto di voto, ha optato per una soluzione di compromesso che prevede l'accoglimento dell'iniziativa ancora in questa legislatura, rimandando l'entrata in vigore al 2009, ovvero sia dopo la triade elettorale. Dal canto suo l'iniziativista si è detto d'accordo a posticipare l'entrata in vigore al 2009 se ciò può aiutare a superare certi arcaici sospetti, purché tuttavia la commissione abbia ad esprimersi sull'oggetto.

## **LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO (MESSAGGIO 5830)**

Con il suo rapporto del 12 settembre 2006 (messaggio 5830), il Consiglio di Stato ha riferito che il Governo cantonale ha deciso di esprimersi sull'iniziativa in tempi brevi per permettere al Gran Consiglio, se lo riterrà opportuno e così come auspicato dall'iniziativista, di valutare la proposta in modo tale che il voto per corrispondenza possa essere introdotto in occasione delle elezioni cantonali del 2007. Tuttavia la celerità del Consiglio di Stato non deve essere interpretata come una condivisione senza riserve dell'iniziativa. Infatti l'esecutivo cantonale, pur essendo dell'opinione che anche in Ticino, come è avvenuto nel resto degli altri Cantoni, si crei presto o tardi il consenso necessario per introdurre il voto per corrispondenza in occasione delle elezioni e dichiarandosi sensibile a ogni proposta che mira a semplificare l'esercizio del diritto di voto e pronto a sostenere una svolta in questa direzione, si dice scettico su un'entrata immediata in vigore dell'iniziativa. Infatti il Governo cantonale è dell'opinione che nel dibattito sull'introduzione del voto per corrispondenza per le elezioni non possono essere misconosciute le ragioni che nel passato avevano portato il Ticino ad elaborare norme relative all'esercizio del

diritto di voto molto attente a tutelare la libera scelta dell'elettore e la segretezza dell'espressione del voto. Pur ritenendo che anche in Ticino cambiamenti di tale portata siano possibili, a mente del Consiglio di Stato è però opportuno che essi avvengano in condizioni tali da permettere un dibattito sereno. Cosa che arrischia di non essere il caso se un cambiamento tanto importante della procedura elettorale viene deciso pochi mesi prima delle elezioni per il rinnovo dei poteri cantonali.

Le argomentazioni del Consiglio di Stato sono condivise dalla Commissione Costituzione e diritti politici che, come dianzi esposto, propone di posticipare l'entrata in vigore dell'iniziativa dopo la triade elettorale. Questa scelta ha raccolto pure l'adesione del Governo cantonale che, con scritto 14 novembre 2006 ha confermato il proprio preavviso favorevole all'estensione dell'agevolazione del voto per corrispondenza alle elezioni politiche (cantonali e comunali), ribadendo che di principio la modifica legislativa venga introdotta soltanto a partire dal 1° gennaio 2009.

## **ARGOMENTAZIONI A FAVORE DEL VOTO PER CORRISPONDENZA GENERALIZZATO**

La lenta, ma per fortuna continua, progressione della pratica di adattare la procedura di voto ai mutamenti sociali e alla prassi in vigore negli altri Cantoni e alle nuove necessità degli elettori che non sempre hanno la possibilità o la facoltà di recarsi al seggio elettorale per esprimere il proprio voto, permette, con l'introduzione del voto per corrispondenza anche per le elezioni politiche cantonali e comunali, di inserire l'ultimo importante tassello per introdurre il voto per corrispondenza generalizzato e **concludere** così l'importante evoluzione e ammodernamento della procedura elettorale cantonale iniziata ben venti anni or sono allorché, nel 1987, venne introdotto il voto per corrispondenza in materia cantonale e comunale per i degenti e gli ospiti di istituti e case di cura, anziani e istituti di pena.

Si tratta, a ben guardare, di un radicale mutamento storico che fonda evidentemente le proprie argomentazioni su solide basi. Infatti l'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato ha soprattutto lo scopo di favorire una maggiore partecipazione al voto degli elettori, permettendo loro una maggiore libertà tramite la possibilità di esercitare il diritto di voto non appena in possesso del materiale di voto, senza recarsi al seggio elettorale. Non da ultimo l'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato permette finalmente di ossequiare il principio sancito dalla Costituzione cantonale che prevede all'art. 34 cpv. 2 l'obbligo di agevolare l'esercizio del diritto di voto.

Tuttavia anche in occasione di questo ultimo dibattito in materia di voto per corrispondenza non c'è chi ha mancato e mancherà di ricordare la figura del "galoppino", ritenendo che l'introduzione della possibilità di esprimere le proprie preferenze per corrispondenza anche per quel che riguarda le elezioni faciliterebbe inevitabilmente di facilitargli il lavoro.

La maggioranza della scrivente Commissione è comunque dell'avviso che anche in Ticino, così come già avviene nel resto della Svizzera, si possa finalmente avere una visione più positiva del cittadino elettore e ciò partendo dal presupposto che una persona con diritto di voto e quindi maggiorenne, possieda sufficiente autonomia e indipendenza di giudizio e senso di responsabilità individuale e collettiva da permettergli di riuscire ad esprimere la propria volontà sottraendosi agli eventuali condizionamenti di cui si riferiva poco sopra. Non si deve inoltre dimenticare che grazie all'aumento dei mezzi a disposizione per la formazione delle opinioni, alla sempre maggior e immediata loro fruibilità e alla

contemporanea diminuzione del controllo degli stessi, oggi il grado di influenzabilità del cittadino elettore appare certamente minore di un tempo. Ne viene dunque che pur non sottovalutando l'eventualità che in alcuni ambienti vi sia ancora un certo rischio di controllo del voto, si ritiene che l'incidenza di questi censurabili comportamenti sia in ogni modo statisticamente poco rilevanti.

Sull'altro piatto della bilancia rimane il preoccupante fenomeno dell'astensionismo. Detto che non sarà probabilmente il voto per corrispondenza a far crescere la partecipazione alle urne, è pur vero che rendere più semplice la procedura di voto non contribuirà certamente ad aumentare questo fenomeno.

## **CONCLUSIONI**

Considerato come le modifiche prospettate dall'iniziativa permettano di concludere l'importante processo di evoluzione e ammodernamento della procedura elettorale cantonale, ritenuto che anche il Consiglio di Stato si è detto favorevole all'estensione dell'agevolazione del voto per corrispondenza alle elezioni cantonali e comunali e soprattutto visto i vantaggi e le agevolazioni che tali modifiche portano alla possibilità per i cittadini di esprimere la propria opinione a fronte dei pochi rischi di controllo che, non lo si deve negare, in alcuni ambienti possono ancora esistere, la maggioranza della Commissione Costituzione e diritti politici invita il plenum del Gran Consiglio ad accogliere l'iniziativa suggerendo di far coincidere l'entrata in vigore delle modifiche adottate con il 1° gennaio 2009, ovvero dopo la triade elettorale che si concluderà con le elezioni comunali dell'aprile 2008.

Per la maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Nicola Brivio, relatore  
Bagutti - Bonoli - Butti - Giudici - Jelmini -  
Lotti - Pedrazzini - Ravi - Torriani

Disegno di

## **LEGGE**

**sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) del 7 ottobre 1998; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visti:

- l'iniziativa parlamentare 29 maggio 2006 presentata nella forma elaborata da Giovanni Jelmini per la modifica degli art. 26 e 32 LEDP;
- il messaggio 12 settembre 2006 n. 5830 del Consiglio di Stato;
- il rapporto di maggioranza 11 gennaio 2007 n. 5830 R1 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

**d e c r e t a :**

## I.

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

<b>Distribuzione e invio del materiale di voto</b>	<b>Art. 26</b>  <sup>1</sup> Il Municipio invia al domicilio di ogni cittadino il materiale di voto relativo alla singola votazione o elezione, al più tardi entro tre settimane prima della data della votazione o elezione federale, cantonale o comunale. Per l'elezione del Sindaco il termine è ridotto a cinque giorni.  <sup>2</sup> Stralciato
<b>c) voto per corrispondenza nelle elezioni cantonali e comunali e nelle votazioni</b>	<b>Art. 32</b>  L'elettore può votare nelle forme del voto per corrispondenza non appena ha ricevuto il materiale di voto.
<b>d) voto per corrispondenza nelle votazioni</b>	<b>Art. 32a</b>  Stralciato

## II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.